Bonus baby sitter emergenza covid-19 e servizi integrativi per l'infanzia

Il decreto Rilancio del 19 maggio ha portato due novità a proposito del bonus baby sitter. La prima è quella del raddoppio dell'assegno: da 600 a 1.200 euro, ma solo per chi non lo aveva ottenuto **già con il Cura Italia**. L'altra novità, invece, riguarda come poterlo spendere. L'assegno ora può essere speso anche per usufruire di servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi.

Come funziona? Basta entrare in MyInps e accedere con le proprie credenziali. Una volta entrati nella schermata per il bonus babysitter, si potrà scegliere anche «Servizi integrativi per l'infanzia» dove sarà necessario inserire i propri dati e quelli del figlio per il quale si vuole presentare la domanda di assegno. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni (in caso di disabilità però il limite di età non c'è).

Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Il **bonus baby sitter incompatibile anche con il bonus asilo nido** e con il **congedo parentale**. Per richiedere il bonus da utilizzare per i centri estivi, è necessario avere anche i dati della struttura scelta e un documento che comprova l'iscrizione al campus.